CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1

Oggetto dell’appalto

1. L’appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l’erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dall’art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche e integrazioni.
2. I servizi oggetto del presente contratto sono regolati, oltreché dalle presenti condizioni contrattuali, dal disciplinare di gara, dalle specifiche tecniche ( allegato 2-bis e 4-quater), con riferimento alla tipologia ed alla dimensione dei centri oggetto del presente contratto. I servizi oggetto del presente contratto sono quelli erogati nei centri collettivi di capienza fino a 50 posti . Per centro collettivo si intende una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture non avente le caratteristiche dell’unità abitativa (nota [[1]](#footnote-1)) all’interno della quale tutti i servizi sono erogati dall’Ente gestore. Si intendono strutture immobiliari o complesso di strutture quelle in cui si realizzi una gestione accentrata, collettivamente intesa per tutti gli ospiti, dei servizi di preparazione pasti, lavanderia e pulizia ed igiene ambientale, ossia in riferimento ai predetti servizi, che la struttura non sia organizzata in sub-unità, ciascuna autonoma. Nel caso di un complesso di strutture, l’insieme di esse non può comunque superare il numero massimo dei posti di accoglienza di 50 e gli eventuali plessi separati del complesso non possono essere distanti l’uno dall’altro più di 250 mt.
3. I servizi oggetto del presente contratto si riferiscono a nr\_\_\_\_\_\_posti di accoglienza aggiudicati al prezzo unitario al giorno a persona totale di euro ………..[[2]](#footnote-2), di cui :

euro \_\_\_\_ quale prezzo offerto per servizi e forniture a base d’asta;

euro \_\_\_ quale prezzo per fornitura di pocket-money e di scheda telefonica non a base d’asta

I posti di accoglienza aggiudicati sono così distribuiti:

–

–

I posti di accoglienza aggiudicati potranno essere aumentati nella vigenza del contratto degli eventuali posti aggiuntivi offerti o per effetto dell’aumento di un quinto del controvalore del servizio (art. 12) nel caso si verifichino per la Prefettura situazioni di urgenza che richiedano di rendere disponibili posti aggiuntivi.

1. L’organizzazione dei servizi, di cui all’art. 2, è improntata alpieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa,del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

1. L’ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente contratto (Allegati 2-bis e 4-quater), che ne costituiscono parte integrante.
2. SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all’ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico sostituito, su autorizzazione della Prefettura, da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura stessa.
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l’assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, nonché all’eventuale assistenza per il colloquio con la Commissione territoriale da remoto;
6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
7. SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio comprende:

1. **il servizio di mediazione linguistico–culturale.** Il servizio è organizzato mediante l’impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. **il servizio di assistenza sociale.** Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all’articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati,nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l’assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all’interno del centro, nonché l’inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
3. **il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti**. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene).
4. **il servizio di lavanderia**. Il servizio assicura il lavaggio e l’asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell’occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri.
5. **il servizio di trasporto.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieripresenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonché nelle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.
6. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE
7. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l’ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l’iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
8. E’ inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche (All. 2 bis).
9. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all’accertamento di situazioni di vulnerabilità.
10. FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI
11. Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti letterecci;

- prodotti per l’igiene personale;

- kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);

- *pocket money*;

- materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all’art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori e farmaci nel limite di € 500,00 annui a persona.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 4-quater). L’ente gestore è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l’applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l’idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.
2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. I pasti o/e le derrate sono distribuiti in via esclusiva dall’ente gestore.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Per i centri di cui all’articolo 1, comma 2, oggetto del presente contratto , il servizio comprende:
2. pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
3. pulizia e disinfezione degli uffici;
4. disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
5. raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
6. smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell’ente gestore;
7. raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
8. raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
9. cura delle aree verdi.
10. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell’allegata tabella “Frequenze pulizia”.
11. I servizi di cui al comma 1 sono espletati a cura dell’ente gestore.

Articolo 5

Personale

1. L’Ente gestore nello svolgimento dei servizi forniti relativi all’appalto, si impegna a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari. In particolare, l’Ente gestore deve produrre, prima della stipula del contratto, un piano contenente le figure professionali richieste ed indicate nella Tabella dotazione del personale e fornire i curriculum vitae di ciascuna risorsa che verrà destinata allo svolgimento dei servizi di mediazione linguistico-culturale, assistenza sociale. Le risorse umane dovranno risultare in possesso di esperienza professionale oltre ad un livello di istruzione adeguato all’attività da espletare.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’ente gestore, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel bando e nel disciplinare di gara, deve assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNNL di settore e di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L’ente gestore assicura i servizi nell’arco delle 24 ore giornaliere secondo l’articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
4. Per ogni turno di lavoro è garantito l’impiego del personale necessario all’espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d’impiego sono indicati nella Tabella A (tabella dotazione personale).
5. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
6. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l’ente gestore è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella Tabella A (tabella dotazione personale).
7. L’ente gestore assicura l’impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un’adeguata presenza di personale femminile ai fini dell’equilibrio di genere. La Prefettura verifica, sia in sede di stipula del contratto che nel corso dei periodici controlli, l’adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l’adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all’ente gestore di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.
8. L’Ente gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l’ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente contratto all’interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:

* all’adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
* ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
* a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
* ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
* a verificare l’esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati nei centri, delle regole comportamentali contenute nel regolamento e dettate dalle circostanze di convivenza.

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall’arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d’ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L’Ente gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’Ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. L’Ente gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E’ a carico dell’ente gestore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
5. L’ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
6. Nessun rapporto d’impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dall’ente gestore e la Prefettura

Articolo 9

Beni immobili

L'ente gestore mette a disposizione strutture per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurando gli eventuali interventi manutentivi necessari secondo la normativa in vigore. In particolare, l’ente gestore dovrà produrre all’atto della sottoscrizione del contratto, qualora non prodotti in sede di domanda di partecipazione alla gara:

* copia della conformità urbanistica e della dichiarazione di conformità di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii di data recente per tutti gli impianti presenti, in particolare quello elettrico, termico e del gas o di trasporto ed utilizzazione dei liquidi infiammabili (ad es. gasolio) ove presenti;
* certificato di agibilità /abitabilità;
* certificazione/dichiarazione rilasciata dal Comune o da altra autorità preposta o da un tecnico abilitato circa il numero di persone che ciascuna struttura offerta può accogliere sulla base dei criteri dettati dal decreto del Ministero della sanità del 5/7/1975 (superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 ospiti e mq. 10 per ciascuno dei successivi).
* certificazione/dichiarazione da parte di autorità/figura professionale competente di data recente attestante la conformità alle disposizioni di legge in materia di prevenzione incendi in relazione all’immobile ed alle attività che vi saranno svolte, tenendo presente che :
  + - * nel caso di strutture ricettive turistico-alberghiere si dovrà prendere a riferimento il DM 9/4/1994 e ss.mm.;
      * nel caso in cui le strutture ricettive siano di altra natura (caserme, scuole, etc.) le stesse possono ritenersi assimilabili a dormitori per i quali si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, così come indicato nell’Allegato I al D.M. 7/8/2012, tenendo presenti, quale utile riferimento, le misure riportate nell’Allegato al D.M. 9/4/1994 e ss.mm.e in alternativa si potrà applicare il codice di prevenzione incendi di cui al DM 18.10.2019 e relativa regola tecnica verticale contenuta nella sezione V.5 di cui al DM 14.02.2020;
      * per gli edifici di civile abitazione, con altezza superiore a 12 m, misurati dal piano esterno più basso al davanzale della finestra posta più in alto, occorre fare riferimento alle regole tecniche individuate dall’allegato al D.M. 246/1987.
* una dichiarazione sottoscritta del direttore responsabile della struttura di aver adempiuto agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.L.vo 81/2008, ove applicabile, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi presenti, alla riduzione degli stessi mediante l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione applicabili ed alla nomina e/o designazione di tutti i soggetti concorrenti con il datore di lavoro nel mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa (RSPP, RLS, medico competente, addetti al primo soccorso sanitario, addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, ecc.).

La Prefettura si riserva, comunque, la facoltà di assegnare gli ospiti nelle strutture offerte dopo aver effettuato verifica dell’immobile, anche congiuntamente all’ASL, ai Vigili del Fuoco o altro organi tecnico deputato alle verifiche sulla conformità degli immobili al servizio di accoglienza ed al numero di ospiti .

Articolo 10

Cauzione

L’Ente gestore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve prestare la garanzia definitiva di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_ , prevista dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondente al 10% dell'importo del presente contratto, determinato all’art. 11 in € \_\_\_\_\_\_\_\_ , producendo alla Prefettura, all’atto della sottoscrizione del contratto, la relativa documentazione.

Articolo 11

Determinazione dell’importo del contratto di appalto

1.L’importo del contratto è determinato dalla somma dei seguenti elementi:

- prezzo di aggiudicazione al giorno a persona per servizi e forniture (allegato B) a base d’asta moltiplicato per il numero dei posti aggiudicati e per 730 giorni di durata. - prezzo al giorno a persona per fornitura di pocket-money e di scheda telefonica (allegato B) non a base d’asta euro \_\_\_moltiplicato per il numero di posti aggiudicati e per 365 giorni di durata;

- rimborso per prestazioni sanitarie effettuate dal medico di struttura nei limiti di cui all’Allegato 2 bis.

2.L’Ente gestore prende atto che l’importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare.

Articolo 12

Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la Prefettura può imporre all’ente gestore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’ente gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell’applicazione del precedente comma.
3. La Prefettura, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si riserva di richiedere all’Ente gestore una variazione delle prestazioni contrattuali nei limiti del 50% dell’importo del contratto nei termini di seguito indicati:
4. un aumento o una diminuzione dei posti e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell’andamento dei flussi migratori. Di conseguenza l’Ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell’appalto, adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui all’allegata tabella A dotazione minima del personale. Tali variazioni vengono effettuate agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto;
5. un aumento delle prestazioni sanitarie complementari, in funzione delle effettive condizioni di salute dei migranti presenti nel centro, in base alle quali possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto ai livelli minimi previsti nel presente contratto e nelle relative specifiche tecniche. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e secondo le tariffe previste dal CCNL.
6. un aumento delle unità di personale o un aumento di alcune prestazioni contrattuali rispetto ai livelli minimi previsti nel contratto in funzione della necessità di tutelare la salute, la sicurezza dei migranti e del personale che opera presso i centri. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e secondo le tariffe previste dal CCNL della categoria di personale impiegato, con riferimento alle tipologie indicate nella Tabella A-dotazione minima di personale;
7. aumento nella fornitura di bene e servizi necessari agli ospiti per il verificarsi di situazioni di emergenza sanitaria normativamente disposte e per i periodi di durata di queste. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e tracciabilità.

La Prefettura può procedere a modificare il contratto, oltre a quanto previsto ai preedenti commi anche nei seguenti casi:

* 1. al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. e) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei limiti del 20 % dell’importo del contratto;
  2. al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni di cui all’art. 106 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 13

Durata dell'appalto e proroga

La durata del presente contratto di accordo quadro è di 24 mesi. In tale arco di tempo saranno sottoscritti contratti derivati per un numero di posti che si renderanno necessari sulla base delle richieste formulate dal Ministero dell’Interno .

Il periodo di durata può essere oggetto di proroga tecnica nelle more del completamento di una nuova procedura di gara .

Articolo 14

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all’interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all’ente gestore.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all’ente gestore del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell’esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L’ente gestore provvede alla ripresa dell’esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 23
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 28.

Articolo 15

Subappalto

* + - 1. L’affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell’art.105 del decreto legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50.
      2. L’ente gestore ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l’ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
      3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Prefettura revocherà l’autorizzazione.
      4. L’ente gestore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      5. L’ente gestore delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
      6. L’ente gestore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.
      7. L’ente gestore rimane l’unico e solo responsabile nei confronti della Prefettura, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
      8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      9. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l’ente gestore e le ditte o società terze; l’ente gestore si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 16

Obblighi nell’esecuzione del contratto

1. L’ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel presente contratto, nell’offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L’ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 3.
3. L’ente gestore, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso ente gestore, della Prefettura o di terzi, manlevando e mantenendo indenne la Prefettura da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto.
4. L’Ente gestore, ai sensi dell’art. 2 quater del decreto legge 4/10/2018 n.113 convertito nella legge 1/12/2018 n.132, deve pubblicare, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla Prefettura ai fini della liquidazione e tali dati saranno resi disponibili nel sito internet della Prefettura attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale del soggetto gestore.
5. L’Ente gestore che sia cooperativa sociale deve pubblicare trimestralmente nel proprio sito istituzionale o portale digitale l’elenco dei soggetti a cui sono versate da questo somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

6. L’Ente gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso ente gestore, della Prefettura o di terzi, manlevando e mantenendo indenne la Prefettura da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 17

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’Ente gestore, qualora svolga il servizio nel medesimo centro in precedenza gestito da altro operatore, si obbliga ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'operatore e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore e di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 18

Sostituzione strutture- Attivazione dei posti

1. In casi debitamente motivati e documentati, l’Ente gestore potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione purché le strutture proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti indicati all’art. 9, che dovranno essere debitamente documentati secondo quanto indicato nel medesimo articolo. La Prefettura potrà autorizzarne la sostituzione previa valutazione e accoglimento delle motivazioni rappresentate e previa compatibilità territoriale della nuova struttura.
2. In caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, l’Ente gestore dovrà garantirne la pronta sostituzione. La Prefettura ne autorizzerà la sostituzione previa idoneità della nuova struttura e previa compatibilità territoriale della stessa.
3. Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico dell’ente gestore.
4. Nell’attivazione dei posti di accoglienza, la Prefettura si riserva la facoltà di derogare all’ordine di graduatoria di aggiudicazione nei seguenti casi:

-per esigenza di collocare donne e nuclei familiari in strutture a questi adeguate ;

-per contemperare esigenze di ordine e sicurezza;

-per tutelare la diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità, al fine di evitare criticità di convivenza;

-per esigenze di unità dei nuclei familiari.

1. I parametri connessi a tali esigenze, in base all'esperienza pregressa, non sono predeterminabili, dipendendo dalle caratteristiche (differenze di genere, etnia, cultura…eccetera) degli ospiti di volta in volta da accogliere.

Articolo 19

Il direttore dell’esecuzione

1. Il direttore dell’esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull’esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell’esecuzione:

1. dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
2. nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
3. verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
4. fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
5. propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
6. ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2017, n.50;
7. procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
8. adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
9. provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
10. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
11. elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;
12. Per i compiti e le funzioni del direttore dell’esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall’ANAC.

Articolo 20

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell’interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell’interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L’attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell’appalto con particolare riguardo:
5. alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
6. all’adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall’art. 9;
7. all’erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all’atto della consegna dei beni;
8. al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
9. all’efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all’adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
10. all’effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
11. All’esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell’esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all’ente gestore, secondo le modalità previste dall’articolo 22.
12. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’ente gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 21

Obblighi di collaborazione dell’ente gestore nello svolgimento dei controlli

1. L’ente gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l’efficacia dei controlli, l’ente gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L’ente gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensilein cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze. La relazione deve redigersi sulla base dello schema predisposto con la Tabella C allegata al presente contratto.

Articolo 22

Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l’ulteriore danno, ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali all’ente gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. La Prefettura applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, anche di quelle in corso di pagamento e non riferite alla mensilità in cui si è verificata l’inadempienza, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 23

Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’articolo 108 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile:
2. la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
3. la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all’art. 1, comma 4, del presente contratto ;
4. l’aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
5. l’inottemperanza alle disposizioni riguardanti le attività di controllo e monitoraggio;
6. l’aver consentito o favorito l’allontanamento degli stranieri dal centro e/o avendo riportato la loro presenza nel centro;
7. l’omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla volontà dell’ente gestore, che abbiano comunque provocato danno alla Prefettura;
8. l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
9. l’applicazione di penali di cui all’articolo 22 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell’importo contrattuale mensile;
10. l’inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 16 e 21 del presente contratto;
11. il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
12. l’inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
13. la perdita in capo all’ente gestore dei requisiti soggettivi richiesti dall’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell’appalto.
14. L’inadempimento agli obblighi di denuncia indicati all’art. 32 del presente contratto;
15. Il verificarsi di situazioni che compromettano l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla condotta tenuta da parte dell’Ente gestore nella vigilanza dovuta del centro;
16. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’ente gestore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Il provvedimento di risoluzione per inadempimento è assoggettato all’obbligo di comunicazione all’Anac per l’iscrizione al casellario informatico.

Articolo 24

Esecuzione in danno

La Prefettura, nel caso in cui l’ente gestore non esegua le prestazioni anche dopo l’assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell’ente gestore, salvo il diritto all’eventuale maggior danno.

Articolo 25

Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato:

* per i servizi di cui all’art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze dal registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
* per i servizi di cui all’art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica), all’altro materiale (materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci stimato in € 500,00 annui a persona) e al *pocket money*;

1. E’ altresì previsto il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica documentata richiesta. Il rimborso è riconosciuto sulla base della tariffa oraria prevista per il personale medico dipendente della cooperative sociali dal CCNL di € 22,54 all’ora.

Articolo 26

Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 26 dovrà essere fatturato in dodici rate mensili posticipate. Sulla base di quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno del mese di settembre 2018 e della risposta 956/564/2018 all’Interpello del predetto Ministero formulata dall’Agenzia delle Entrate il servizio è da fatturare in esenzione di Iva (dall’art. 10 c. 1 del DPR 633/1972) ad eccezione dei casi in cui l’Ente gestore si configura come cooperativa sociale o è subappaltatore di una parte di servizi. Per le cooperative sociali il corrispettivo è da assoggettare ad Iva con aliquota del 5%. Nel caso di subappalto di una parte dei servizi, sia per l’Ente gestore che per il subappaltatore il corrispettivo è da assoggettare ad Iva con aliquota corrispondente alla fattispecie del servizio reso. Il controvalore del *pocket-money* è in ogni caso non imponibile ad Iva. Ove dovuta, l’imposta verrà contabilizzata in regime di split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972).

Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il Codice identificativo di Gara (CIG) del contratto derivato.

1. Il codice fatturazione elettronica della Prefettura HEZCQC e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno inoltre essere conformi al regime dello split payment previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
2. In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture l'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

* il registro delle presenze degli ospiti firmato dagli ospiti (Tab.C1 allegata al presente contratto);
* il rendiconto dei beni forniti, del kit di primo ingresso e della scheda telefonica, firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero (Tabella C3 allegata al presente contratto);
* la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
* la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato (Tabella C2 allegata al presente contratto attuali);
* il rendiconto dei costi sostenuti;
* la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
* i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
* l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
* le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.
* relazione mensile, prevista dall’art. 22 del presente contratto, in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze (Tabella C allegata al presente contratto).

1. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il pagamento è effettuato previa verifica della completezza e regolarità della documentazione indicata al precedente punto 3 e prodotta unitamente alla fattura, della regolarità contributiva dell'ente gestore e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
3. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
4. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'ente gestore, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Prefettura.
5. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà della Prefettura, l'ente gestore non può opporre eccezione alla Prefettura né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento

Articolo 27

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’ente gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
   1. a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
   2. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L’ente gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’ente gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 del presente contratto.

Articolo 28

Recesso dal contratto

* + 1. La Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    2. La Prefettura può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’Ente gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano la Prefettura, che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
    3. Nel caso di sotto occupazione della struttura di accoglienza, ossia di rilevante diminuzione del numero di ospiti presenti rispetto al numero fissato all’attivazione della stessa, l’Ente gestore potrà richiedere alla Prefettura il recesso dal contratto. La Prefettura valuterà la richiesta.
    4. In caso di recesso per giusta causa, l’Ente gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

Articolo 29

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. L’ente gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E’ fatto divieto all’ente gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell’ente gestore ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 30

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L’ente gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L’ente gestore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’ente gestore fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri l’informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell’interessato. Detta informativa e l’allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 31

Patto di integrità-Clausola di integrità

1. Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall’ente gestore, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
2. L’Ente gestore si impegna a denunciare immediatamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità che gli venga formulata nel corso dell’esecuzione della prestazione, comunque, ogni illecita interferenza in fase di esecuzione e tale impegno è esteso anche a qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale esercitato nei propri confronti o dei propri familiari, ovvero di qualsiasi componente la compagine sociale e dei familiari. L’inosservanza di una delle sopracitate clausole determinerà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale instauratosi dopo l’eventuale aggiudicazione .

Articolo 32

Normativa applicabile

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici e relativo regolamento e successive modificazioni ed integrazioni e quelle del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.L.vo 50/2016, in relazione alle indicazioni ministeriali pervenute con nota nr. 12526 del 15/10/2014 relativa al controllo successivo di tali tipologie contrattuali effettuato sulla gestione da parte delle Sezioni regionali della Corte dei Conti nel quadro della programmazione annuale dei controlli deliberati dalla stessa Corte, attesa l’esigenza di immediatezza dell’azione amministrativa e della necessità che gli atti contrattuali possano essere esaminati sotto l’aspetto della rispondenza dei risultati agli obiettivi.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e in tale evenienza le parti convengono fin d’ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente poste a carico del gestore.

La Prefettura Il Gestore

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Gestore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente e senza riserve il contenuto dei seguenti articoli dell’Accordo Quadro

Art.14 Sospensione degli effetti del contratto

Art.16 Obblighi dell'ente gestore nell'esecuzione del contratto

Art. 17 Clausola sociale

Art. 18 Sostituzione strutture - Attivazione dei posti

Art. 20 Sistema dei controlli

Art. 22 Penali

Art. 23 Risoluzione del contratto

Art. 24 Esecuzione in danno

Art. 28 Recesso dal contratto

Costituiscono parte integrante del al presente contratto i seguenti allegati:

-Allegato 2 bis -specifiche tecniche integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, del presente contrattattuali costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi;

-Allegato 4 quater – specifiche tecniche per la fornitura dei pasti.

-Tabella Frequenze pulizia

-Tabella A dotazione minima del personale.

-Tab. C –fac-simile relazione mensile art. 21 condizioni contrattuali

-Tab. C1, C2 e C3 presenze mensili ospiti, consegna pocket money, consegna kit, fornitura altri beni e scheda telefonica.

- Patto di integrità

- offerta tecnica presentata

**Allegato 2 bis**

**SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE ED INTEGRATIVE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI I RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI BENI**

**STRUTTURE COLLETTIVE DI CUI ALL’ART. 1 C. 2 DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI CON CAPACITA’ RICETTIVA FINO A 50 POSTI**

Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 1 delle condizioni contrattuali, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

1. **SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA,** di cui all’**articolo 2, lettera B)**, delle condizioni contrattuali. Il servizio comprende:
2. **Servizio di informazione**. Il servizio assicura l’informazione allo straniero secondo quanto previsto dall’articolo 2, lettera B), n. 2), delle condizioni contrattuali, e comprende:

* le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell’età del minore in caso di dubbi sulla minore età;
* le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e sulle norme e procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale;
* l’attività di supporto nella predisposizione della documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

1. **Servizio di preparazione, distribuzione**, **conservazione e controllo dei pasti.** Il servizio è effettuato, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio stesso secondo turni, dal personale dell’ente gestore, in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti.

In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi.

Al di fuori degli orari dei pasti principali l’ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico degli stranieri, anche attraverso distributori automatici.

L’ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

1. acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l’assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
2. preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all’interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all’esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine);
3. trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell’azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all’esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature. L’ente gestore provvede ad ottenere l’attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati e provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi stessi;
4. distribuzione dei pasti agli ospiti e fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere e set di posate **monouso** biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento;
5. rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell’utensileria e di quant’altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all’interno del centro). In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.).

Il servizio deve essere svolto per sette giorni alla settimana e comprende i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze nel centro.

Nella definizione dei menu occorre tener conto di un’adeguata variabilità della composizione dei piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza.

Il servizio tiene conto delle specifiche esigenze alimentari, relative:

a) alle principali etnie cui appartengono gli stranieri accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose;

b) alla necessità di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;

c) alla presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento, o in tenera età.

Il menù consiste in:

**prima colazione,** composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);

- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

**pranzo** e **cena** con alternanza dei menù previsti), composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);

- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);

- contorno di verdura 300 gr.;

- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);

- 2 panini (60 gr. cad.);

- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell’appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro.

In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio.

I generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi ed igienico-sanitari conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

1. **SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA,** di cui all’**articolo 2, lettera C)** delle condizioni contrattuali.

E’ assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro secondo quanto indicato nella tabella in Allegato A, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all’accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Per l’espletamento dell’attività connessa alle predette visite mediche d’ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l’impiego del medico per una media di 4 ore all’anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l’assistenza fino all’eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118.Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dalle condizioni contrattuali fatta eccezione per quelli forniti dall’azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell’articolo 2 della lett. A), punto 4.

Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell’uscita dal centro. Nel caso in cui l’uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell’ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l’espletamento delle procedure necessarie all’iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

1. **FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI,** di cui all’**articolo 2, lettera D)**, delle condizioni contrattuali.

Il servizio comprende la fornitura ed il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell’ingresso:

1. **effetti letterecci:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EFFETTI LETTERECCI** | **Quantità individuale** | **Frequenza consegna agli ospiti** |
| kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola) | 1 | ogni 3 giorni |
| copricuscino | 1 | 1 ogni cambio ospite |
| coprimaterasso | 1 | 1 ogni cambio ospite |
| coperta invernale (cm 90X190) | 1 | 1 ogni cambio ospite |

L’ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **prodotti per l’igiene personale** (da consegnare al momento dell’ingresso nel centro e   da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata): | | | | | | |
|  | |  | |
| **PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE** | | **Quantità individuale** | | **Frequenza consegna agli ospiti** |
| sapone liquido | | 500 ml | | mensile |
| shampoo | | 250 ml | | bimestrale |
| dentifricio | | 100 ml | | mensile |
| spazzolino | | 1 | | trimestrale |
| pettine/spazzola | | 1 | | annuale |
| confezione assorbenti da 20 pezzi | | 1 | | mensile |
| carta igienica confezione da 6 rotoli | | 1 confezione | | mensile |
| rasoi confezione da 5 pezzi | | 1 confezione | | mensile |
| schiuma da barba 100 ml | | 1 confezione | | mensile |
|  | |  | |

1. **Kit di primo ingresso**, da consegnare al momento dell’ingresso del migrante nel centro, **con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa**, nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all’art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In questo caso, l’ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

Nel caso in cui il migrante sia già transitato in un centro di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ed abbia ricevuto il kit di primo ingresso in tale struttura, il kit sarà consegnato al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa.

**Il Kit deve essere consegnato al migrante all’arrivo e nel cambio di stagione da estiva a invernale o viceversa, fornendo tracciatura nell’allegata Tabella C3.**

Il kit è composto da:

**vestiario** (a seconda dell’età e del genere):

|  |  |
| --- | --- |
| **VESTIARIO ADULTI** | **Quantità individuale** |
| scarpe da ginnastica | 1 paio |
| ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito | 1 paio |
| pantaloni/gonne cotone/misto lana | 2 |
| magliette intime in cotone | 2 |
| camicie/t-shirt in cotone | 2 |
| maglione misto lana | 1 |
| giubbotto invernale | 1 |
| pigiama | 2 |
| slip in cotone | 4 |
| set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia | 3 |
| calze/collant | 4 paia |
| reggiseno | 2 |
|  |  |
| **VESTIARIO BAMBINO** | **Quantità individuale** |
| scarpe da ginnastica | 2 paia |
| ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito | 1 paio |
| tutine cotone/misto lana | 3 |
| canottiere in cotone | 3 |
| t-shirt in cotone | 3 |
| giubbotto invernale | 1 |
| pigiama | 2 |
| slip in cotone | 4 |
| set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia | 3 |
| calze | 1. paia |
| Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero. | | |
| * **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta** nel caso in cui il migrante non sia transitato in uncentro di cui all’art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest’ultimo caso, l’ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.  1. ***pocket money*** pari a **euro 2,5** al giorno **fino ad un massimo di euro 7.50** per **nucleo familiare**. Al momento dell’uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro; 2. ***Altro materiale****:* per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all’art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori e farmaci nel limite di € 500,00 annui a persona 3. ***Pannolini per infanti sino a 30 mesi di età:*** l’Ente gestore è tenuto a consegnare i pannolini solo nel caso di presenza nella struttura di infanti fino a 30 mesi di età. Per tale fornitura è previsto il rimborso al giorno di € 0,15 per ciascun minore appartenente a tale fascia di età. Nel caso di erogazione, deve essere fornita tracciatura nell’apposita colonna della tabella C3. Nel caso di assenza di ospiti di appartenenti a tale fascia di età, l’importo giornaliero oggetto di ribasso in sede di gara verrà decurtato di € 0,15 al giorno per il numero di giorni del mese (30 o 31) .   **Di ogni fornitura effettuata l’ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.** | | |  |

1. **SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE**

I servizi di pulizia e igiene ambientale sono costituiti da:

* pulizia e disinfezione dei locali;
* disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
* raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in materia di raccolta differenziata;
* raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
* raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
* cura delle aree verdi, ove presenti.

**DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA**

Il servizio ha per oggetto la pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili.

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico- sanitario degli ambienti finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene.

L'insieme delle attività che l’ente gestore dovrà erogare sono indicate nella “Tabella Frequenze pulizie” con le relative frequenze, a loro volta suddivise in:

- *pulizie giornaliere* degli ambienti, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e di ambienti;

- *pulizie periodiche* degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti.

Le frequenze ivi indicate sono minime e devono comunque garantire:

* in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici più volte nell’arco della medesima giornata al fine di assicurare costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere, anche su segnalazione del direttore del centro, di aumentare le frequenze in relazione a specifiche esigenze;
* la pulizia dei locali destinati alla consumazione dei pasti al termine di ogni turno.

Nell’esecuzione del servizio, l’ente gestore dovrà attenersi:

a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;

b) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;

c) ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;

d) a fornire materiale idoneo ed adeguato per i servizi da svolgere ed a garantire che i prodotti usati nell'espletamento dei servizi siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché a fornire le schede tecnico-tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’Unione Europea relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”;

e) ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d’intervento, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia ed igiene di tutti i locali ed ambienti.

Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.

E’ inoltre a carico dell’ente gestore la fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette) occorrente per i servizi igienici nelle quantità necessarie per il proprio personale addetto ai servizi di accoglienza.

L’ente gestore tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.

Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni, si specifica inoltre quanto segue:

1. la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite; la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
2. il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno devono essere effettuati con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, ed in generale delle superfici calpestabili;
3. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante; il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuato con prodotti igienizzanti e deodoranti;
4. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere, scale, davanzali delle finestre, personal computer e relative tastiere e stampanti; la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
5. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali oggetto di raccolta differenziata; i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa.

L'ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DELLE SUPERFICI**

Il servizio di **disinfestazione,** da effettuarsi con cadenza annuale, comprende la derattizzazione (profilassi antimurrina), la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l’igiene ed il decoro dei luoghi.

Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

**Derattizzazione**: applicazioni di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

**Disinfestazione contro blatte** ed insetti striscianti: intervento di irrorazioni delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

**Disinfestazione a carattere di repellente rettili**: interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato ed idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORDINARI**

Il centro deve essere dotato dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione.

L'attività richiesta prevede che siano effettuate:

1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;

2) movimentazione interna e stoccaggio dei rifiuti in zone temporanee;

3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;

4) trasporto e smaltimento con conferimento dei rifiuti ordinari al servizio pubblico di raccolta, con sostenimento dei relativi oneri.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI LIQUAMI**

Il servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto ed il conferimento a trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti all’interno del centro, da eseguirsi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il servizio stesso si compone delle seguenti attività:

1) raccolta presso il centro dei rifiuti speciali prodotti;

2) trasporto dei rifiuti speciali tramite l’impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;

3) conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;

4) amministrazione documenti connessi con le attività di smaltimento;

5) intervento, su specifica richiesta della Prefettura, per la raccolta e smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti speciali nonché di quelli assimilabili agli urbani;

6) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognante interna non collegata alla rete comunale.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere dimensionata e predisposta un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano concordato con la Prefettura, gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.

L’attività di smaltimento deve ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2016 (SISTRI) e s.m.i..

Il trasporto presso centri di conferimento autorizzati dovrà essere specifico mediante fornitura alla Prefettura di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e timbrati dal centro di conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento.

Nel rispetto di applicabilità e scadenze previste dalla normativa vigente in materia di SISTRI di cui al D.M. 30 marzo 2016 s.m.i., il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dalla scheda Sistri. La scheda completa deve essere trasmessa dal gestore dell’impianto di recupero e smaltimento alla Prefettura.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli del personale addetto al servizio di pulizia ed igiene ambientale, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

**DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CURA DELLE AREE VERDI**

La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell’area di pertinenza del centro di accoglienza.

Gli interventi da effettuare devono comprendere, con la frequenza dettata dalla necessità, le attività indicate nella “Tabella Frequenze pulizie”, di cui dare conto alla Prefettura mediante annotazione in apposito registro.

**DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE**

In relazione a quanto previsto all’art. 5 delle condizioni contrattuali, la dotazione minima del personale per l’erogazione dei servizi è indicata nella tabella A-dotazione minima di personale**.**

**ALLEGATO 4 QUATER**

**SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLA PREPARAZIONE E/O FORNITURA DEI PASTI.**

L’Ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

a) acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l’assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;

b) preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all’interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all’esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine);

c) rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell’utensileria e di quant’altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all’interno del centro). In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.);

d) fornitura di tovaglioli di carta, tazze o bicchieri e set di posate **monouso** biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento;

e) trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell’azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all’esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature. L’Ente gestore provvede ad ottenere l’attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati. L’Ente gestore provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi;

f) richiesta e gestione di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti.

Il servizio di preparazione e/o la fornitura dei pasti deve essere svolta per sette giorni alla settimana e comprende i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze nel centro.

Nella definizione dei menu occorre tener conto di un’adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

A tal fine, l’Ente gestore acquisisce giornalmente le seguenti informazioni:

* le principali etnie cui appartengono gli stranieri accolti;
* le esigenze di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;
* la presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento o in tenera età.

Dovranno, altresì, essere forniti i pasti specifici indicati dalle prescrizioni mediche (diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti) o adatti all’età dei minori.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell’appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro.

La **prima colazione** è composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);

- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

Ogni pasto (**pranzo** e **cena** con alternanza dei menù previsti) è composto da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);

- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);

- contorno di verdura 300 gr.;

- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);

- 2 panini (60 gr. cad.);

- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio.

I generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi ed igienico-sanitari conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

TABELLA FREQUENZA PULIZIE



TABELLA FREQUENZA PULIZIE



DOTAZIONE DEL PERSONALE TABELLA A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRUTTURE COLLETTIVE FINO A 50 posti** | | |
|  | **UNITA’** | **PRESTAZIONE RICHIESTA** |
| operatori diurni | 1 | 10 ore al giorno |
| operatori notturni | 1 | 8 ore al giorno |
| direttore |  | 18 ore a settimana |
| medico |  | pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni \* |
| ~~psicologo~~ |  | 6 ore a settimana |
| assistente sociale |  | 6 ore a settimana |
| mediazione linguistica |  | 10 ore a settimana |
| ~~Insegnamento lingua italiana~~ |  | 4 ore a settimana |
| ~~informazione normativa e orientamento al territorio~~ |  | 4 ore a settimana |

* Per l'espletamento dell'attività connessa alle visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di n.4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di n.200 ore annuali a chiamata, come previsto nelle specifiche tecniche Allegato 2-bis alle presenti condizioni contrattuali.

**Tabella C**

**Relazione mensile dell’Ente gestore STRUTTURA COLLETTIVA FINO A 50 POSTI**

ENTE GESTORE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MESE DI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TIPO DI STRUTTURA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ INDIRIZZO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-COMUNE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si dichiara di seguito che nel centro di cui sopra:

- sono stati regolarmente erogati agli ospiti i seguenti specifici servizi di cui alle lettere A) e B) delle specifiche tecniche integrative delle condizioni contrattuali (allegato 2 bis al contratto) nella quantità e qualità indicata e, in particolare, è stata erogata:

A) Il Servizio di assistenza generica alla persona, consistente nel:

1) servizio di informazione;

2) servizio di preparazione, distribuzione , conservazione e controllo dei pasti;

B) l’assistenza sanitaria;

C) la fornitura, il trasporto e la consegna di tutti i beni di cui all’art. 2 lett. d) del contratto.

D) il Servizio di pulizia ed igiene ambientale;

Si dichiara che si sono rese necessarie le prestazioni seguenti in favore di ospiti portatori di esigenze particolari: (descrivere le modalità di eventuali prestazioni rese):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si relaziona, altresì, sinteticamente il contenuto ed i risultati del servizio reso nel corso del mese indicato (Descrivere sinteticamente

eventi la qualità delle prestazioni rese nel mese ed i fatti significativi avvenuti nel corso dello stesso che rilevano ai fini della prestazione

resa e del beneficio e ricadute sugli ospiti):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- sono, altresì, stati impiegati i seguenti operatori:

**a) sono state complessivamente rese prestazioni dagli operatori diurni n. … per** n. ….. ore complessive mensili (n. 10 ore/giorno per n. 30/31 giorni) così distinte:

1) nr. ….. ore dal sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; □ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

3) nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

4) nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

5) nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

***operatori aggiuntivi come da OFFERTA TECNICA:***

1) nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2)nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**a) sono state complessivamente rese prestazioni dagli operatori notturni n. per** n. …. per n. …. ore complessive mensili (n. 8 ore/giorno per n. 30/31 giorni):

1)nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2)nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

3)nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

4)nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

5)nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*□* coll.re esterno*; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);*

***operatore aggiuntivi come da OFFERTA TECNICA****:*

1) nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr. ….. ore dal sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con profilo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**c) sono state rese complessivamente n. … ore mensili di assistenza sociale** (n. 6 ore settimanali) così distinte:

1) nr. …. ore dall’assistente sociale sig. ….……………………………………………;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr….. ore dall’assistente sociale sig. ……………………………………………..;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**n. ….ore mensili aggiuntive come da OFFERTA TECNICA:**

1) nr. …. ore dall’assistente sociale sig. ….……………………………………………;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr. …. ore dall’assistente sociale sig. ….……………………………………………;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**d) ~~sono state rese complessivamente n. … ore mensili di assistenza psicologica~~** (n. 6 ore settimanali) così distinte: SOPPRESSO ex articolo 6 ter Legge 50/2013.

1) nr. …. ore dall’assistente sociale sig. ….……………………………………………;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr….. ore dall’assistente sociale sig. ……………………………………………..;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza **contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);**

**n. …. ore mensili aggiuntive come da OFFERTA TECNICA:**

1) nr. …. ore dall’assistente sociale sig. ….……………………………………………;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**e) sono state rese complessivamente n. …. ore mensili di mediazione linguistica** (n. 10 ore settimanali) così distinte:

1) nr. …. ore dal mediatore linguistico-culturale sig. …………………………….…;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr. …. ore dal mediatore linguistico-culturale sig. …………………………….…;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**n. ….ore mensili aggiuntive come da OFFERTA TECNICA:**

1) nr…. . ore dal mediatore linguistico-culturale sig. …………………………………;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr…. . ore dal mediatore linguistico-culturale sig. …………………………………;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**f) ~~sono state rese complessivamente n. …. ore mensili di insegnamento lingua~~** ~~(n. 4 ore settimanali)~~ così distinte: SOPPRESSO ex articolo 6 ter legge 50/2013

1) nr. …. ore dall’insegnante sig. …………………………….…;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr. …. ore dall’insegnante sig. …………………………….…;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**n. …..ore mensili aggiuntive come da OFFERTA TECNICA:**

1) nr…. . ore dall’insegnante sig. …………………………………;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr. …. ore dall’insegnantee sig. …………………………….…;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**g) ~~sono state rese complessivamente n. ….ore mensili di informazione sulla normativa e orientamento al territorio inerente l’immigrazione e l’asilo~~** ~~(n. 4 ore settimanali) così distinte~~: SOPPRESSO EX ARTICOLO 6 TER LEGGE 50/2013

1) nr. …. ore dall’informatore sig. …………………………………………..…;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr. …. ore dall’informatore sig. …………………………………………;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**n. ….ore mensili aggiuntive come da OFFERTA TECNICA:**

1) nr…. . ore dall’insegnante sig. …………………………………;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr. …. ore dall’insegnantee sig. …………………………….…;

□ coll.re esterno; □ volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**h) sono state rese complessivamente n. … ore mensili di direzione di struttura** (n. 18 ore settimanali) così distinte:

1) nr. …. ore dal direttore di struttura dott./dott.ssa ……………. ……………………….;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr…. . ore dal direttore di struttura dott./dott.ssa …………... …………………………;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**n. …. ore mensili aggiuntive come da OFFERTA TECNICA:**

1) nr. …. ore dal direttore di struttura dott./dott.ssa ……………. ……………………….;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

2) nr…. . ore dal direttore di struttura dott./dott.ssa …………... …………………………;

□ coll.re esterno; □ socio volontario; □ dipendente (scadenza contratto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

**i) è stata garantita la pronta disponibilità per complessive** n. … ore mensili (n. 4 ore al giorno su sette giorni) da parte del **medico dott.** ………………………….;

- sostenuti i seguenti costi del personale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_al lordo degli oneri di legge;

* sono state rese nr. \_\_\_\_\_\_\_prestazioni sanitarie di primo ingresso nei confronti dei seguenti ospiti:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* sono state rese nr. \_\_\_\_\_\_\_prestazioni sanitarie di primo soccorso nei confronti dei seguenti ospiti:
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Si attesta che quanto sopra corrisponde al vero:

Data ……………………………. **L’Ente gestore**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(firma per esteso)

PRESENZE TABELLA C1

ENTE GESTORE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MESE DI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TIPO DI STRUTTURA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ INDIRIZZO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-COMUNE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cognome | Nome | Giorno del mese | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Totale riga |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SI DICHIARA CHE QUANTO SOPRA CORRISPONDE AL VERO

TIMBRO E FIRMA ENTE GESTORE

POCKET MONEY TABELLA C2

ENTE GESTORE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MESE DI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TIPO DI STRUTTURA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ INDIRIZZO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-COMUNE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COGNOME | NOME | IMPORTO POCKET MONEY MENSILE CONSEGNATO | DATA DI CONSEGNA | FIRMA PER RICEVUTA |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |

SI DICHIARA CHE QUANTO SOPRA CORRISPONDE AL VERO

TIMBRO E FIRMA ENTE GESTORE

FORNITURA BENI TABELLA C3

ENTE GESTORE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MESE DI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

TIPO DI STRUTTURA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ INDIRIZZO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-COMUNE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COGNOME | NOME | EFFETTI LETTERECCI  ALL.2 BIS PAR. C) p. a) | PRODOTTI IGIENE PERSONALE  ALL.2 BIS PAR. C) p. b) | KIT DI PRIMO INGRESSO -VESTIARIO- ALL.2 BIS PAR. C) punto c) | POSATERIA E PIATTI E TOVAGLIOLI,CARTA, TAZZA O BICCHIERE E SET POSATE MONOUSO E BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI (ALL. 2 BIS PAR. A P. 2, LETT. d) | MATERIALE DIDATTICO e ALTRO MATERIALE ALL.2 BIS PAR. C) p. e) | **PANNOLINI PER INFANTI**  ALL. 2 BIS PAR. A P. 2, LETT. f)  **(RIMBORSO DI 0,15 A GIORNO A MIGRANTE SOLO IN PRESENZA DI INFANTI SINO A 30 MESI)** | **DATA** | **FIRMA PER RICEVUTA** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SI DICHIARA CHE QUANTO SOPRA CORRISPONDE AL VERO

TIMBRO E FIRMA ENTE GESTORE

1. E’ definita singola unità abitativa all’art. 1 c. 2 lett. a del nuovo schema di capitolato dei servizi di accoglienza approvato con DM 29/1/2021 una struttura immobiliare ad uso abitativo che consente l’autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti, di lavanderia e di pulizia e igiene ambientale da parte del migrante. L’erogazione dei rimanenti servizi sono espletati in modalità di rete . [↑](#footnote-ref-1)
2. I prezzi dei servizi e delle forniture di beni e sono dettagliati per voce all’allegato B. [↑](#footnote-ref-2)